Copia

COMUNE DI SAN FERDINANDO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
****
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 04 del 30.06.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

L'anno duemilaventi, **addì 30** del mese di giugno alle ore **17:00**, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	**TRIPODI ANDREA**	P
2	**LOIACONO IRMA**	P
3	**GAETANO GIANLUCA**	P
4	**D'AGOSTINO ROSA**	P
5	**BONASERA SALVATORE**	P
6	**PAPARATTO VITTORIO EMANUELE**	P
7	**DI TOMMASO ANTONIO**	A
8	**STUCCI ALEX**	P
9	**MUMOLI SABATINO**	P
10	**OLIVA MICHELE**	A
11	**GAUDIOSO ANTONIO**	A
12	**VARRA' MICHELE**	A
13	**COSTA SALVATORE**	A

Presiede il Prof.Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa alla seduta il Dott. Pietro Emilio, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.8 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito all'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- ☑ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- ☑ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) **con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;**

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.03 del 30.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020 ;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;

VISTA la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot.6259 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di **"finzione giuridica" che considera non fabbricabili** i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art.1del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari ;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.15 del 21.02.2020 ad oggetto: **Nomina del Funzionario Responsabile "nuova" IMU e TARI,** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la **LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27** «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) - **Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" comma 2),** il quale prevede, **per l'esercizio 2020, CHE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 È DIFFERITO AL 31 LUGLIO 2020;**

VISTE, ALTRESI', tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

DATO ATTO CHE:

- Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.
- Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta;
- salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Sono equiparate per legge ***all'abitazione principale*** le seguenti fattispecie ai sensi dell'art.1 comma741:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa ***familiare*** assegnata al ***genitore affidatario dei figli,*** a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta il diritto di abitazione in capo al **genitore affidatario stesso**;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6) **l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), che abroga L'art. .13 comma 2 del DL.201/2011 riferito alle agevolazioni dei Cittadini Italiani residenti all'estero, a partire dal 01/01/2020 non sono più applicabili le riduzioni, pertanto anche gli AIRE sono tenuti al pagamento delle imposte e tasse in modo ordinario.

CONFERMATO CHE i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il ***genitore assegnatario*** della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al ***genitore affidatario dei figli***. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula ***e per tutta la durata del contratto.***

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, ***anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.***

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: -è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; -è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

PRESO ATTO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Unica è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°gennaio dell'anno di imposizione,rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori (comma 745, art.1, L 160/2019):

Classificazione	*Coefficiente*
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	*160*
Categoria catastale A/10	*80*
Gruppo catastale B	*140*
Categoria catastale C/1	*55*

Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	***160***
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	***140***
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	***65***
Categoria catastale D/5	***80***

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

DI DARE ATTO che la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) ***per i fabbricati di interesse storico*** o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

b) ***per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili*** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) ***per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,*** concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art.***1 legge 27 dicembre 2019 n. 160***

- ***il comma 748,*** il quale consente al Comune con deliberazione del consiglio comunale ***di modificare L'aliquota di base per l'abitazione principale*** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze,è pari allo 0,5 per cento, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- ***il comma 749, Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale*** del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. ***La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)*** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- ***il comma 750,*** in virtù del quale il Comune può ridurre ***L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale*** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133 è pari allo 0,1 per cento fino all'azzeramento.
- ***il comma 751, in base al quale il Comune può ridurre fino all'anno 2021,*** l'aliquota di base ***per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice*** alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. Il Comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. ***A decorrere dal 1° gennaio 2022***, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'IMU.
- ***il comma752,*** il quale consente al Comune con deliberazione del consiglio comunale, di modificare ***L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76*** per cento, può aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla ***fino all'azzeramento***.
- ***il comma 753***, il quale da facoltà al Comune con deliberazione del consiglio comunale di modificare l' aliquota di base ***Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D*** è pari allo ***0,86*** per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, può aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- ***il comma 754,*** il quale consente al Comune con deliberazione del consiglio comunale, ***Per gli immobili diversi dall'abitazione principale*** e diversi da quelli di cui ai commi da ***750 a 753 l'aliquota di base è pari allo 0,86***, può aumentarla ***sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.***

VISTO Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 - art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria - IMU per il settore turistico:

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

CONSIDERATO, ALTRESI' che a decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i. iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, indipendentemente dalla loro ubicazione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento ***di cui al comma 754 (solo aliquota " altri immobili")*** sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

DATO ATTO che a *decorrere dall'anno 2021*, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ***possono diversificare le aliquote*** di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ***(entro il 29 giugno 2020)***,sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di 45 giorni, il decreto può essere comunque adottato.

CONSIDERATO, ALTRESI' ***che l'imposta è dovuta per anni solari*** proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ATTESO CHE in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente. ***In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.*** Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 754 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli

immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

CONSIDERATO CHE i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»

TUTTO CIO' PREMESSO, obiettivo dell'Amministrazione è quello da un lato di confermare l'impianto generale delle aliquote IMU già in vigore nell'ultimo anno, al fine di garantire all'ente livelli di gettito similari, e dall'altro di incentivare la nascita di nuove imprese nei settori del commercio al dettaglio, dell'artigianato e dei pubblici esercizi di somministrazione, oltre a sostenere le imprese già operanti sul territorio nei medesimi settori di attività.

RAVVISATA la necessità di confermare ai fini dell'applicazione della ***"nuova" IMU*** per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni già applicate negli anni precedenti, al fine di garantire il pareggio di bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

VISTA la legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2019);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito unanime della votazione;

DELIBERA

1. ***Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:***

2. **di applicare** per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (***"nuova"***I.M.U.) già applicate negli anni precedenti;

3. **di riassumere** le aliquote cosi come deliberate per l'anno 2020, come da tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA	ANNO 2020 Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	**Esclusi dall'IMU**
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. n. 201/2011,convertito in Legge n.214/2011. (detrazione € 200,00)	**5**
Aliquota per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta (genitori/figli) con contratto DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	**8,6 con riduzione del 50% della base imponibile**
Aliquota per tutti gli altri immobili 2^ casa, attività commerciali etc	**8,60**
Aliquota unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)	**8,60**
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	**10,60**
Terreni agricoli	**7,60**
Aree fabbricabili	**7,60**
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso sperimentale	**0,1**
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	**0,1**

4. **Di determinare** nella misura di **€ 200,00** la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

5. **Di applicare** ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (**"*nuova*"**I.M.U.) per l'anno 2020 i valori orientativi di riferimento per zone omogenee delle aree fabbricabili (rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT) site nel territorio del comune deliberati ai fini ICI con deliberazione dalla Commissione Straordinaria n.43 del 16.03.2010;

6. **Dato atto** che l'imposta municipale propria (**"*nuova*"**IMU) non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

   - all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8, e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
   - ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004,

n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (c. 13 art. 1, L. n. 208/15);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa ***familiare*** (prima: coniugale) assegnata al ***genitore*** (prima : al coniuge) ***affidatario dei figli,*** a seguito di provvedimento del giudice ***(prima: di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)*** che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta il diritto di abitazione in capo al **genitore affidatario stesso**;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- **l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

7. **di dare atto** che la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) « ***per i fabbricati di interesse storico*** o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) ***per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili*** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) **per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,** concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

8. **di disporre** altresì la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;

9. **tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IMU** si rinvia alle norme legislative inerenti ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

10. **di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;**

11. **di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2020,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

COMUNE DI SAN FERDINANDO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.04 del 30.06.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

San Ferdinando, 10.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonino Gullì

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.L.vo 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

San Ferdinando, 10.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonino Gullì

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco- Presidente

f.to Prof. Andrea Tripodi

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Pietro Emilio

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 01.07.2020

Il Responsabile

f.to Serafino Scrugli

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 01.07.2020

Il Segretario

f.to Dr. Pietro Emilio

È copia conforme all'originale.

Data 01.07.2020

Il Segretario

Dr. Pietro Emilio